



SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
per la realizzazione del Progetto denominato
“Modello Te.S.e.O. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione”

TRA

la **Regione del Veneto**, di seguito denominata Regione, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____ nella persona del Presidente o suo delegato;

E

l'**Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni**, di seguito denominata TSV, con sede a Venezia, San Marco 4650/B, C.F. e P.IVA 02630880272, rappresentata da _____, nella persona del Presidente o suo delegato;

di seguito denominate “**le Parti**”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, Art. 15 “Accordi tra Pubbliche Amministrazioni”, secondo cui le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l’art. 5, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTO il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (di seguito per brevità POR FSE 2014-2020);

VISTA la Decisione C (2014) 9751 *final* della Commissione Europea con cui è stato adottato il POR FSE 2014-2020);

VISTA la Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il Sistema Educativo della Regione Veneto”, Art. 3 “Integrazione dei sistemi” secondo cui la Regione promuove la connessione dell’offerta dell’istruzione e della formazione professionale con l’ambito territoriale, in considerazione dei fabbisogni emergenti dal mondo del lavoro di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono la reciproca corresponsabilità dei soggetti pubblici e privati al fine di conseguire obiettivi condivisi;



VISTA la DGR n. ____ del __/__/____ di approvazione del presente Accordo di Programma;

PREMESSO CHE

- la Regione ritiene che l'accesso alla cultura e la crescita culturale dei giovani rappresenti un fattore determinante per il pieno sviluppo della loro potenzialità e personalità, oltre ad essere un elemento per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;
- la Regione considera fondamentale sostenere azioni formative funzionali alla crescita culturale e a favorire l'occupazione qualificata di professioni artistiche nell'ambito dello spettacolo dal vivo, attraverso interventi finalizzati ad innalzare le conoscenze e competenze delle persone e a sostenere l'inserimento di nuove professionalità mettendo a sistema l'offerta formativa professionalizzante;
- il TSV è un'Associazione stabile di produzione teatrale ad iniziativa pubblica caratterizzata per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali della sua attività volte alla diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni età e fascia sociale ed è stato riconosciuto quale "Teatro di Rilevante Interesse Culturale" ai sensi dell'art. 11 del D.M. 27 luglio 2017, oltre ad essere Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto ai sensi della Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19;
- il TSV intende avviare un modello formativo coordinato in piena condivisione con la struttura competente in materia di formazione professionale della Regione, per allineare il perfezionamento professionale in campo teatrale agli standard nazionali ed europei realizzando un Modello Veneto della Formazione Teatrale che comprenda un Ciclo completo di formazione professionale per attori e percorsi di specializzazione per le professioni artistiche nel campo dello spettacolo con i seguenti obiettivi:
 - dare vita a una Scuola Teatrale Regionale di Eccellenza, un luogo comune di didattica applicata in cui la formazione dei profili artistici trovi il suo ambito di realizzazione in linea prioritaria nei processi produttivi del TSV, anche attraverso percorsi propedeutici all'ingresso della Scuola di Eccellenza;
 - strutturare in modo concertato il percorso didattico su base triennale, avviando un primo triennio sperimentale, a partire dal 2018/2019, composto da due bienni paralleli e distinti, pur se integrati in alcune funzioni, che confluiscono in un terzo anno professionalizzante, in capo al TSV, in grado di intercettare, tramite modalità selettiva concordata, gli allievi più meritevoli usciti dai due



195c1fd6



- percorsi. Parallelamente saranno avviati tre nuovi trienni formativi coordinati fino al completamento del progetto nell'Anno Accademico 2020/2021;
- promuovere la creazione presso il TSV di una stabile Compagnia Giovani che accompagni i migliori talenti diplomati dalle Accademie verso il mondo del lavoro attraverso l'allestimento di spettacoli e tournée;
 - attivare una Rete Territoriale Regionale della Formazione Propedeutica Teatrale che metta in comunicazione l'offerta di corsi base proposti in Veneto nelle scuole superiori e nei centri formativi, rafforzata dalla condivisione delle buone pratiche formative, con la domanda di formazione da parte dei giovani talenti che vogliono intraprendere il mestiere dell'attore a livello professionale in Regione;
 - sviluppare azioni correlate per altre professioni artistiche che possano approfondire tematiche quali: scrittura teatrale, messa in scena, maschera e commedia dell'arte, danza, progetti artistici di valenza formativa, turistica, progetti celebrativi e di comunità, teatro d'impresa, drammaturgia, professioni tecniche, etc.;
- la Regione è interessata alla realizzazione di un Modello Veneto della Formazione Teatrale e intende sostenere le azioni suddette, finalizzate ad attivare un ciclo completo di formazione professionale per attori, che offra agli aspiranti attori (e a latere alle altre professioni artistiche) un modello capace di mettere a sistema ruoli e funzioni;
 - rappresenta, dunque, interesse comune delle Parti, ognuna per quanto di propria competenza, collaborare in funzione della realizzazione del Progetto "Modello Te.S.e.O. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione - Ciclo di progetto" (Allegato), volto ad incentivare il sistema formativo regionale in termini professionali nel campo teatrale;
 - il POR FSE 2014-2020, nell'ambito dell'Asse 1 Occupabilità, rappresenta lo strumento attraverso il quale la Regione intendere favorire e promuovere l'innovazione sociale sviluppando azioni orientate alla realizzazione di interventi a favore di comparti e filiere ad alto potenziale di crescita e di settori emergenti;
 - presso l'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria della Regione è istituita l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, la quale è responsabile della gestione ed attuazione del Programma Operativo;
 - la collaborazione tra Regione – Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, presso la quale è incardinata l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 e il TSV rappresenta lo strumento maggiormente idoneo per il conseguimento delle reciproche finalità istituzionali e per la realizzazione del Progetto denominato



195c1fd6



“Modello Te.S.e.O. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione - Ciclo di progetto” nella cornice della programmazione comunitaria 2014-2020.

Sottoscrivono l’Accordo nei termini che seguono:

ARTICOLO 1

Premesse e finalità dell’Accordo

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma. È interesse comune delle Parti, in considerazione delle proprie caratteristiche, competenze e peculiarità, instaurare un rapporto di collaborazione, al fine di rafforzare la diffusione della cultura nell’ambito dello spettacolo attraverso la promozione di cicli di formazione professionale.

ARTICOLO 2

Oggetto dell’Accordo

Il presente Accordo ha ad oggetto le seguenti attività:

- la messa a sistema dell’offerta di corsi base per attori proposti in Veneto nelle scuole superiori e nei centri formativi, selezionati sulla base dell’offerta didattica e della condivisione di buone pratiche formative, che possano confluire in una Rete Regionale della Formazione Propedeutica Teatrale;
- la formazione professionale teatrale esistente integrata in una Scuola Teatrale Regionale di Eccellenza;
- l’avviamento di percorsi di specializzazione per le professioni artistiche nel campo dello spettacolo;
- la creazione di una Compagnia Giovani che coinvolga i migliori allievi diplomati per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.

Le Parti congiuntamente stabiliscono che le attività sopra elencate, le quali saranno svolte secondo la suddivisione dei compiti di cui al seguente Articolo 3 “Suddivisione dei compiti operativi”, daranno luogo ai seguenti output, salva la facoltà delle Parti di concordare *in itinere* la realizzazione di ulteriori prodotti formativi:

1. Rete Regionale della Formazione Propedeutica Teatrale;
2. Scuola Teatrale Regionale di Eccellenza;
3. Compagnia Giovani;
4. Identificazione e sistematizzazione del Modello Te.S.e.O. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione.

I contenuti dettagliati sono indicati nel Progetto (Allegato) al presente Accordo.



ARTICOLO 3

Suddivisione dei compiti operativi

Le Parti congiuntamente stabiliscono che le attività suelencate saranno svolte secondo il cronoprogramma previsto (Allegato) e in base alla suddivisione di compiti di seguito indicata:

- la Regione interverrà con funzioni di programmazione, indirizzo e supervisione delle attività realizzate, oltre all'istituzione di un Comitato tecnico scientifico per il Progetto;
- la Regione assume anche funzioni di vigilanza sulla regolare attuazione delle attività, nell'ambito della propria struttura competente in materia di formazione professionale, Direzione Formazione e Istruzione;
- il TSV garantirà la regolare erogazione dei servizi della Scuola Teatrale Regionale di Eccellenza, l'individuazione delle buone pratiche della propedeutica teatrale nella Regione, l'identificazione e accompagnamento della Compagnia Giovani, dando adeguata comunicazione e visibilità all'azione;
- l'impegno economico e finanziario relativo alla realizzazione del Progetto viene assunto, in parte, dal TSV Carlo Goldoni e, in parte, dalla Regione, con la dotazione di cui al POR FSE 2014-2020, come meglio indicato nell'Articolo 4 "Oneri economici" del presente Accordo e nel rispetto di quanto indicato nel progetto.

Il TSV dichiara la sussistenza delle condizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 5, commi 6, lettera c) e 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, oltre ad impegnarsi a rispettare le medesime condizioni per la durata del presente Accordo.

ARTICOLO 4

Oneri economici e modalità di erogazione del contributo

Il valore complessivo dell'operazione è pari ad Euro 2.362.750,00 di cui:

- Euro 1.535.787,50 a valere sui fondi POR FSE 2014-2020, Asse 1, Obiettivo 8, (come da Piano finanziario dettagliato nel Progetto);
- Euro 826.962,50 a carico del TSV.

Si precisa che il contributo a carico del Fondo Sociale Europeo è stato determinato sulla base dei costi di realizzazione preventivati ed esposti nel Piano finanziario e sarà erogato con le seguenti modalità:

- una quota pari al 40% dell'importo complessivo sarà liquidata successivamente alla presentazione ed approvazione congiunta delle Parti, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività, di un piano di lavoro dettagliato relativamente alla programmazione ed attuazione del Progetto;
- una quota pari al 60% dell'importo complessivo sarà liquidata in tre soluzioni:
 - 30% entro il mese di settembre 2019;



- 20% entro il mese di settembre 2020, successivamente alla presentazione ed approvazione congiunta delle Parti della seguente documentazione amministrativo-contabile:
 - a. relazione circa lo stato di attuazione del progetto;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa alle spese sostenute da cui risulti che l'ammontare complessivo delle spese sostenute sia almeno pari alla predetta quota;
 - c. prospetto di dettaglio delle spese sostenute e dei ricavi;
 - d. documenti giustificativi delle spese sostenute (da trasmettersi anche su supporto informatico);
- il saldo, pari al 10% dell'importo del contributo sopra determinato, sarà erogato a conclusione delle attività, e previa presentazione ed approvazione congiunta delle Parti del consuntivo e della relazione conclusiva sulle attività svolte, comprensiva della descrizione analitica dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto al piano di lavoro unitamente alla presentazione della documentazione amministrativo - contabile di cui al punto precedente ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di cui al successivo articolo 5 "Consuntivo e verifiche".

Con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione le percentuali di cui sopra potranno essere modificate subordinatamente alle effettive disponibilità della quota di cofinanziamento regionale a valere sul POR FSE 2014-2020.

ARTICOLO 5

Consuntivo e verifiche

Il TSV presenterà un consuntivo analitico delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di propria competenza previste dall'Articolo 3 del presente Accordo e specificate nel progetto.

Tale consuntivo sarà sottoposto a verifica in ogni sua componente da parte di una apposita Commissione di verifica che sarà istituita presso la Direzione Formazione e Istruzione.

La verifica del consuntivo, della quale sarà dato conto in apposito processo verbale, sarà condotta seguendo, per quanto applicabili, i termini e le condizioni di ammissibilità delle spese stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, nonché le disposizioni di cui ai criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, da ultimo, in data 29 maggio 2018 e di cui al "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con la DGR n. 670 del 28 aprile 2015.

L'importo del contributo sarà giustificato dai costi inseriti nel consuntivo laddove, secondo i termini della normativa FSE di riferimento, questi ultimi siano necessari alla realizzazione del progetto, temporalmente riferiti al periodo decorrente dalla data del presente Accordo e la data



195c1fd6



della conclusione delle attività, verificabili attraverso pertinente e adeguata documentazione contabile.

Qualora il volume delle spese ammissibili a contributo indicate nel consuntivo finale (ed adeguatamente documentate) risulti almeno pari al contributo fissato al precedente articolo 4 potrà essere erogato il saldo nella misura prevista.

Diversamente il contributo sarà rideterminato di conseguenza.

Al fine di consentire le verifiche di cui sopra il TSV, unitamente al consuntivo, trasmetterà alla Regione, documenti giustificativi a supporto di ciascuna spesa ivi rappresentata (riprodotti anche su supporto elettronico).

In attuazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Regolamento (Ue) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, il TSV si impegna ad assicurare la tenuta di un sistema di contabilità separata, ovvero l'utilizzo di una codificazione adeguata per l'individuazione delle singole operazioni relative al progetto approvato, fermo restando le norme contabili nazionali e di cui alla DGR n. 670/2015.

Il sistema contabile dovrà altresì rendere evidenza dei criteri di imputazione al Progetto di eventuali costi indiretti di cui sia richiesto il rimborso.

Nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi e del budget complessivo del Progetto, saranno ritenute ammissibili – in relazione al piano finanziario dettagliato nel Progetto allegato al presente Accordo – rimodulazioni e compensazioni tra le voci di spesa nei limiti del 20% di ciascuna macro voce. Per variazioni di incidenza superiore o che comportino la compensazione fra diverse macro voci di spesa, il TSV dovrà acquisire preventiva intesa con la Regione.

Il TSV si impegna a fornire agli organi di controllo competenti tutte le informazioni necessarie al monitoraggio ed alla verifica delle attività oggetto del presente Accordo.

Della quota di spesa a proprio esclusivo carico, il TSV darà specifico conto all'interno della relazione finale, costituendo parte integrante degli obblighi assunti. La verifica della detta quota di spese, non avendo la stessa valenza di cofinanziamento in senso proprio e non essendo oggetto di contributo a carico del POR FSE 2014-2020, potrà avvenire secondo modalità anche diverse da quelle come sopra stabilite per la verifica delle spese preventivate nel piano finanziario ed inserite nel consuntivo finale.

ARTICOLO 6

Obblighi di informazione e comunicazione

Nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 115 e ss. del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ogni atto, documento e iniziativa realizzati in esecuzione del presente Accordo, dovranno evidenziare che il Progetto è cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 e rispettare le modalità previste nella Strategia di Comunicazione del POR FSE Veneto,



195c1fd6



approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 e recepita dalla Giunta regionale con la DGR n. 354 del 24 marzo 2016 nonché quanto previsto nel Piano di Comunicazione 2014-2020 in ordine alle modalità di diffusione e informazione, utilizzando i loghi istituzionali approvati per la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 4 del 17 gennaio 2017.

ARTICOLO 7

Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il TSV assume a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle vigenti disposizioni legislative in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità e onere in merito (fatti salvi gli oneri di rimborso come sopra definiti).

ARTICOLO 8

Durata

Il presente Accordo decorrerà dalla data della stipula e avrà durata triennale.

ARTICOLO 9

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra le Parti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dell'Accordo, il Foro competente sarà quello di Venezia, anche in ipotesi di connessione e continenza di cause.

ARTICOLO 10

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Accordo, si rinvia ai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 15, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 nonché alle norme che disciplinano il Procedimento Amministrativo e alla legislazione in tema di tutela della privacy.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



195c1fd6

